

N. 1004 di Rep.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO A.R.O./5

PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE EX ART 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE (A.R.O.) N. 5 DELLA PROVINCIA DI BARI.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio nella sede municipale, avanti di me, dott. Giuseppe Dioguardi, Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle, e come tale abilitato a ricevere e rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l'Ente è parte e che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- Fernando Mone, nella qualità di Commissario Prefettizio del COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, codice fiscale 00869560722;
- Francesco Cafarchia, nella qualità di Assessore del COMUNE DI ADELFA, codice fiscale 80017830722, giusta delega prot. n. 3303 del 14.2.2013 che si conserva agli atti dell'ufficio;
- Domenico Birardi, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASAMASSIMA, codice fiscale 80012570729;
- Sergio Povia, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, codice fiscale 82000010726;
- Filippo Boscia, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI, codice fiscale 00901220723;
- Maurizio Coppi, nella qualità di Assessore del COMUNE DI TURI, codice fiscale 82001130721 Giusta delega prot. N. 15 del 14.2.2013 e che si conserva agli atti dell'ufficio;

detti componenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O.

(Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale ;

- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;

- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 pubblicata sul B.U.R.P. n° 7 del 15.1.2013 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O./5 costituito dai Comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ADELFA, CASAMASSIMA, GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI e TURI;

- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20.12.2012 pubblicata sul B.U.R.P. n° 7 del 15.1.2013 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. cui la presente convenzione si conforma;

- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

- convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di ACQUAVIVA DELLE FONTI, ADELFA, CASAMASSIMA, GIOIA DEL COLLE, SAMMICHELE DI BARI e TURI del bacino A.R.O./5 della Provincia di BARI, così come sopra rappresentati, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito .

Art. 3

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O./5 - Provincia di BARI", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'ARO costituito fra i singoli Enti aderenti per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e del miglioramento del servizio sul territorio nonché valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

Art. 4

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O./5)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 5 della Provincia di BARI con sede, in prima istanza, presso il Comune di Gioia del Colle.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati; la delega dev'essere conferita per iscritto e conservata agli atti.

Art. 5

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

- a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;
- c) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;
- d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;
- e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rinvenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero, anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;
- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento

dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;

g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.

i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio di ciascun Comune;

j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;

k) individuazione delle unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e delle relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Alla prima seduta devono essere presenti i rappresentanti dei 6 Comuni. L'Assemblea così costituita elegge il Presidente a maggioranza assoluta.

In caso di mancata elezione, l'Assemblea sarà riconvocata entro i successivi cinque giorni e, perdurando la mancata elezione, la presidenza sarà assegnata al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Il Presidente dura in carica cinque anni.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Enti aderenti alla convenzione. In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo, più uno, degli Enti.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, più uno, dei componenti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico -normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

Art. 7

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente :

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O., a cui spetta individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per la procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 8

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Al Comune Capofila viene affidata la delega di funzioni amministrative comunali connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000, come modificato.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O./5" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

Art. 9

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la

legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O./5 relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

Gli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo troveranno copertura da parte degli enti associati e saranno ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, secondo le seguenti percentuali attribuite sulla base delle decisioni dell'Assemblea di A.R.O. e secondo quanto stabilito al successivo art. 12:

- COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI: abitanti 21.096 = 20,04%

- COMUNE DI ADELFA: abitanti 17.797 = 16,91%

- COMUNE DI CASAMASSIMA: abitanti 19.184 = 18,23%

- COMUNE DI GIOIA DEL COLLE: abitanti 28.100 = 26,70%

- COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI: abitanti 6.658 = 6,33%

- COMUNE DI TURI: abitanti 12.413 = 11,79%

e saranno quantificati in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati in misura proporzionale al numero degli abitanti.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile.

In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 10

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

- a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che

stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

c) cura l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O.; potrà eventualmente ricorrere - coordinandone le relative attività - ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O. di cui al precedente punto c);

e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20/08/2012, n.24;

g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;

h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;

i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter

assumere gli atti di competenza;

j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O./5;

l) attiva ogni procedura e/o progettazione per l'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla migliore gestione dei rifiuti ed al potenziamento delle raccolte di rifiuto differenziato sul territorio dell'A.R.O./5.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero suo delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O./5 espletano singolarmente i seguenti adempimenti :

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di

rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO;

e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

I comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo

stesso dipende gerarchicamente dal Dirigente dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'assemblea.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dal Dirigente dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da diciannove pagine per intero e fin qui della presente facciata.

P. IL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

P. IL COMUNE DI ADELFA

P. IL COMUNE DI CASAMASSIMA

P. IL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

P. IL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

P. IL COMUNE DI TURI

IL SEGRETARIO GENERALE